

MODIFICHE STATUTARIE



G. DI VITTORIO

Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa

www.coopdivittorio.it



Articolo 3, comma 3b. punto f.

Vecchio testo

f. promuovere e svolgere iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo; in particolare, in accordo con gli Enti nel cui territorio opera la Cooperativa, e concorrere alla loro gestione;

Nuovo testo

f. promuovere e svolgere iniziative in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione, in ottemperanza all'art. 28 bis della Legge n. 34 del 27 aprile 2022;

Articolo 9, esclusione del socio

Vecchio testo

L'esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

a. non ottemperi alle disposizioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la Società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;

b. si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta o del rinnovo della tessera di associazione annua o delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell'alloggio; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio rimanga inadempiente;

c. prenda parte, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;

d. nel corso del tempo venga a perdere i requisiti necessari per il godimento dell'alloggio;

e. arrechi, in qualunque modo, gravi danni alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per l'immagine della Cooperativa o comprometta, anche in parte, il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

f. non osservi gli impegni da lui assunti a qualunque titolo verso la Società.

Nuovo testo

L'esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

a. non ottemperi alle disposizioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la Società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;

b. si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta ~~o del rinnovo della tessera di associazione annua~~ o delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell'alloggio; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio rimanga inadempiente;

c. prenda parte, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;

d. nel corso del tempo venga a perdere i requisiti necessari per il godimento dell'alloggio;

e. arrechi, in qualunque modo, gravi danni alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per l'immagine della Cooperativa o comprometta, anche in parte, il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

f. non osservi gli impegni da lui assunti a qualunque titolo verso la Società.